



Città di Sassuolo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 del 19/12/2022

**OGGETTO: SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI SASSUOLO -
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2022 EX ART. 20 D.LGS.
19/08/2016 N. 175 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE 2021 -
APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventidue, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 20:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Caselli Luca, il Consiglio Comunale.

I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	MENANI GIAN FRANCESCO	X		14	CAPEZZERA DAVIDE	X	
2	GASPARINI GIOVANNI		X	15	CASELLI LUCA	X	
3	BARGI STEFANO	X		16	ZANNI GIULIANO	X	
4	MISIA CRISTIAN		X	17	PISTONI CLAUDIO		X
5	IACCHERI MASSIMO	X		18	SAVIGNI MARIA	X	
6	PIFFERI GIULIANA	X		19	MESINI MATTEO	X	
7	TONELLI GRAZIANO	X		20	LENZOTTI SERENA		X
8	BONI ANDREA	X		21	LOMBARDI ANDREA		X
9	SPAGNI SARA	X		22	DEL NESO PASQUALE	X	
10	VOLPARI LUCA	X		23	BARBIERI TOMMASO		X
11	GRASSI LUCA		X	24	MACCHIONI	X	
12	PINELLI GRETA	X		25	PIGONI GIULIA		X
13	SEVERI CLAUDIA		X				

Presenti: 16

Assenti: 9

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri BONI ANDREA, SPAGNI SARA, SAVIGNI MARIA.
Sono presenti gli Assessori: MALAGOLI MASSIMO, LIBERI UGO, RUGGERI SHARON, LUCENTI ALESSANDRO, BORGHI ALESSANDRA, RUFFALDI SAMANTA

**OGGETTO: SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI SASSUOLO -
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2022 EX ART. 20 D.LGS.
19/08/2016 N. 175 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE 2021 -
APPROVAZIONE.**

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

premesse che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
 - l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
 - per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
 - infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

- premesso che:
- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 26/09/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale N.53;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2018 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

richiamata la propria deliberazione Consiliare n. 67 del 20/12/2021 Società partecipate del Comune di Sassuolo - Razionalizzazione periodica anno 2021 ex art. 20 DL..GS 19/8/2016 N. 175 e relazione sull'attuazione 2020 – approvazione ;

pertanto, dopo la revisione 2021 il Comune di Sassuolo risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- Sassuolo Gestioni Patrimoniali 100%
- Farmacie di Sassuolo 20%
- Amo Spa 4,7983%
- Seta S.p.a 1,73%
- Lepida S.c.p.a 0,0014%

considerato che:

- occorre, ai sensi del già citato art. 20 c.4, relazionare in merito all'attuazione di quanto contenuto nel piano 2021 ;
- in tale piano era prevista il mantenimento delle altre partecipazioni "senza interventi" in quanto gli interventi di razionalizzazione erano stati già previsti e attuati negli anni precedenti;

dato atto che quanto sopra specificato è trasfuso nel modello predisposto dal MEF che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A);

considerato che rispetto al quadro rappresentato nella deliberazione Consiliare n. 67 del 20/12/2021 la situazione del nostro Ente non risulta modificata nell'anno 2022 e il Comune di Sassuolo risulta quindi titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- Sassuolo Gestioni Patrimoniali 100%
- Farmacie di Sassuolo 20%
- Amo Spa 4,7983%
- Seta S.p.a 1,73%
- Lepida S.c.p.a 0,0014%

preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, il Settore 3° Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2022 allegato alla presente (Allegato B) dal quale risulta esclusa Hera spa in quanto società a partecipazione mista pubblico/privata quotata;

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 20.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 20.12.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, con i relativi allegati e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.269 del 28.12.2021, con la quale l'organo esecutivo ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e P.D.P) 2022-2024 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e ss.mm.ii.;

visto il parere dei Collegio dei Revisori espresso con parere favorevole con verbale n. 61 agli atti Prot N. 55542 del 30/11/2022;

considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata dalla Commissione Consiliare " Sviluppo e Gestione Risorse, Affari generali, Corpo Polizia Municipale " nelle sedute del 5 e del 12 Dicembre 2022;

considerato che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate" esprime i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, e la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Direttore del Settore III "programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate", dott. Temperanza C., che illustra l'argomento;

con voti espressi in forma palese, per appello nominale, dai n. 16 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:

- **favorevoli n. 16** – Menani F., Bargi S., Iaccheri M., Pifferi G., Tonelli G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Pinelli G. (Lega), Capezzera D. (FI), Caselli L., Zanni G. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni), Savigni M., Mesini M., Del Neso P. (PD);
- **contrari nessuno**
- **astenuti nessuno**

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni relativo all'anno 2021 ai sensi dell'art.20 c.4 TUSP come da allegato documento riportato sotto la lettera A) a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che la situazione non risulta modificata rispetto all'analoga analisi effettuata per il 2021;
4. di approvare l'analisi periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Sassuolo ex art.20 D. Lgs.175/2016 relativa all'anno 2022 Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B) dal quale risulta esclusa Hera spa in quanto società a partecipazione mista pubblico/privata quotata;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 90/2014 e s.m.i. con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del decreto correttivo;

6. di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato:
- alla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, con le modalità indicate dall'art. 24 commi 1 e 3 del T.U.S.P. e dall'art 21 del Decreto correttivo, unitamente al modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti di cui alla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 19/2017;
 - al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo disponibile sul Portale Tesoro, al fine di assolvere all'onere di trasmissione previsto dall'art. 24 comma 3 del T.U.S.P.;

ed inoltre, stante l'urgenza, con ulteriore unanime e separata votazione con voti espressi in forma palese, per appello nominale, dai n. 16 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:

- **favorevoli n. 16** – Menani F., Bargi S., Iaccheri M., Pifferi G., Tonelli G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Pinelli G. (Lega), Capezzera D. (FI), Caselli L., Zanni G. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni), Savigni M., Mesini M., Del Neso P. (PD);
- **contrari nessuno**
- **astenuti nessuno**

DELIBERA

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all'art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale



Città di Sassuolo

Deliberazione del Consiglio Comunale n 54 del 19/12/2022

Di cui si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Caselli Luca

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 60

SETTORE III - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO

PARTECIPATE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**OGGETTO : SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI SASSUOLO -
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2022 EX ART. 20
D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE
2021 - APPROVAZIONE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 28/11/2022

Il Direttore
Claudio Temperanza / INFOCERT
SPA

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 60

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

**OGGETTO : SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI SASSUOLO -
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2022 EX ART. 20
D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE
2021 - APPROVAZIONE.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 15/12/2022

Il Responsabile
del Servizio Economico
Finanziario
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente



Città di Sassuolo

Allegato alla N. 54 del 19/12/2022

**OGGETTO: SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI SASSUOLO -
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2022 EX ART. 20 D.LGS.
19/08/2016 N. 175 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE 2021 -
APPROVAZIONE.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 22/12/2022 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione

Dichiarata Immediatamente Eseguita..

Sassuolo, 22/12/2022

Segretario Generale
Gregorio Martino / InfoCert S.p.A.

Atto firmato digitalmente



SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2022
(Art. 20, c. 4, TUSP)

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2022, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'Ente.

La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette.

In particolare:

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2021 o alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di operazione realizzata:
 - PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
 - PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
 - PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
 - PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Scioglimento/Liquidazione della società
 - PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2021 ma non più detenute alla data di adozione del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (***Scheda partecipazione***).

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2021 e ancora detenute alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell'anno precedente:
 - STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione
 - STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
 - STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società
 - STATO DI ATTUAZIONE –Scioglimento e Liquidazione della società
 - STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
 - STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA**Alienazione della partecipazione****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	Scegliere un elemento.
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della partecipazione	Scegliere un elemento.
Data di conclusione della procedura	
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta a titolo oneroso	
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta a titolo oneroso	
Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)	
Ammontare dell'introito finanziario incassato	
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA**Cessione della partecipazione a titolo gratuito****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	Scegliere un elemento.
Motivazione della cessione della partecipazione a titolo gratuito	Scegliere un elemento.
Data di conclusione della procedura	
Codice fiscale del Soggetto cessionario della partecipazione ceduta a titolo gratuito	
Denominazione del Soggetto cessionario della partecipazione ceduta a titolo gratuito	
Ulteriori informazioni*	

* Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA**Recesso dalla società**

ATTENZIONE. La scheda va compilata **solo se la quota di partecipazione nella società è stata liquidata** al 31/12 dell'anno di riferimento della rilevazione o alla data di adozione del provvedimento di revisione.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	Scegliere un elemento.
Data di conclusione della procedura	
Ottenimento di un introito finanziario	Scegliere un elemento.
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA**Scioglimento/Liquidazione della società**

ATTENZIONE. La scheda va compilata **solo se la quota di partecipazione nella società è stata liquidata** al 31/12 dell'anno di riferimento della rilevazione o alla data di adozione del provvedimento di revisione.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	Scegliere un elemento.
Data di conclusione della procedura	
Società cessata a chiusura della seguente procedura	Scegliere un elemento.
Dettagli causa di cessazione della società	
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese	
Ottenimento di un introito finanziario	Scegliere un elemento.
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA**Fusione della società (per unione o per incorporazione)****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	Scegliere un elemento.
Data della delibera di fusione	
Data di effetto della fusione	
Codice fiscale della nuova società/società incorporante	
Denominazione della nuova società/società incorporante	
Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società incorporante	
Ottenimento di un introito finanziario	Scegliere un elemento.
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	
Data dell'avvenuto incasso	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Tipologia di procedura	Scegliere un elemento.
Data di avvio della procedura	
Stato di avanzamento della procedura	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Cessione della partecipazione a titolo gratuito

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Presupposti di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Data di avvio della procedura	
Stato di avanzamento della procedura	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato esercizio del diritto di recesso)	
Stato di avanzamento della procedura	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Data di esercizio del diritto di recesso	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Scioglimento e Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento	
Data della deliberazione di scioglimento	
Stato di avanzamento della procedura di liquidazione	
Data di nomina dei liquidatori	
Data di deliberazione della revoca	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE**Fusione della società (per unione o per incorporazione)****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Stato di avanzamento della procedura	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	
Denominazione	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Scegliere un elemento.
Interventi di razionalizzazione previsti	
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti	
Interventi di razionalizzazione realizzati	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

ALLEGATO B

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione31 dic 2018	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	03014250363	Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl	2005	100.00	La società ha per oggetto la gestione del patrimonio del Comune di Sassuolo (manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di opere pubbliche) nonché i servizi ad essa connessi	SI	SI	NO	NO
Dir_2	02799030362	Farmacie di Sassuolo S.p.A.	2005	20.00	La società ha per oggetto la gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune di Sassuolo	NO	NO	NO	NO
Dir_3	02727930360	aMo s.p.a.	2003	4.7983	Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di cui alla l.r. n. 30/98 ed in particolare: progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e la mobilità privata	NO	NO	NO	NO
Dir_4	02201090368	SETA s.p.a.	1993	1.73	Esercizio di trasporto pubblico di persone, noleggio con autobus e attività complementari e/o integrative del servizio di trasporto di persone quali gestione di parchimetri, parchimetri e parcheggi, realizzazione degli impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto; autoriparazione meccanica, motoristica, elettrauto, carrozzeria, gommista; commercio all'ingrosso di pezzi di ricambio e di complessivi meccanici ed elettromeccanici; lavaggio di autoveicoli e di filobus; noleggio autoveicoli senza conducente	NO	NO	NO	NO
Dir_7	02770891204	Lepida S.c.p.a. (dal 19/12/2018)	2007	0.0014	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e fornitura dei relativi servizi di connettività; pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, esercizio, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione	NO	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: COMUNE DI SASSUOLO

Codice fiscale dell'Ente: 00235880366

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Claudio Temperanza

Nome:

Claudio

Cognome:

Temperanza

Recapiti:

Indirizzo:

Via Fenuzzi, 5 41049 Sassuolo (MO)

Telefono:

0536880752

Fax:

Posta elettronica:

claudio.temperanza@comune.sassuolo.mo.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

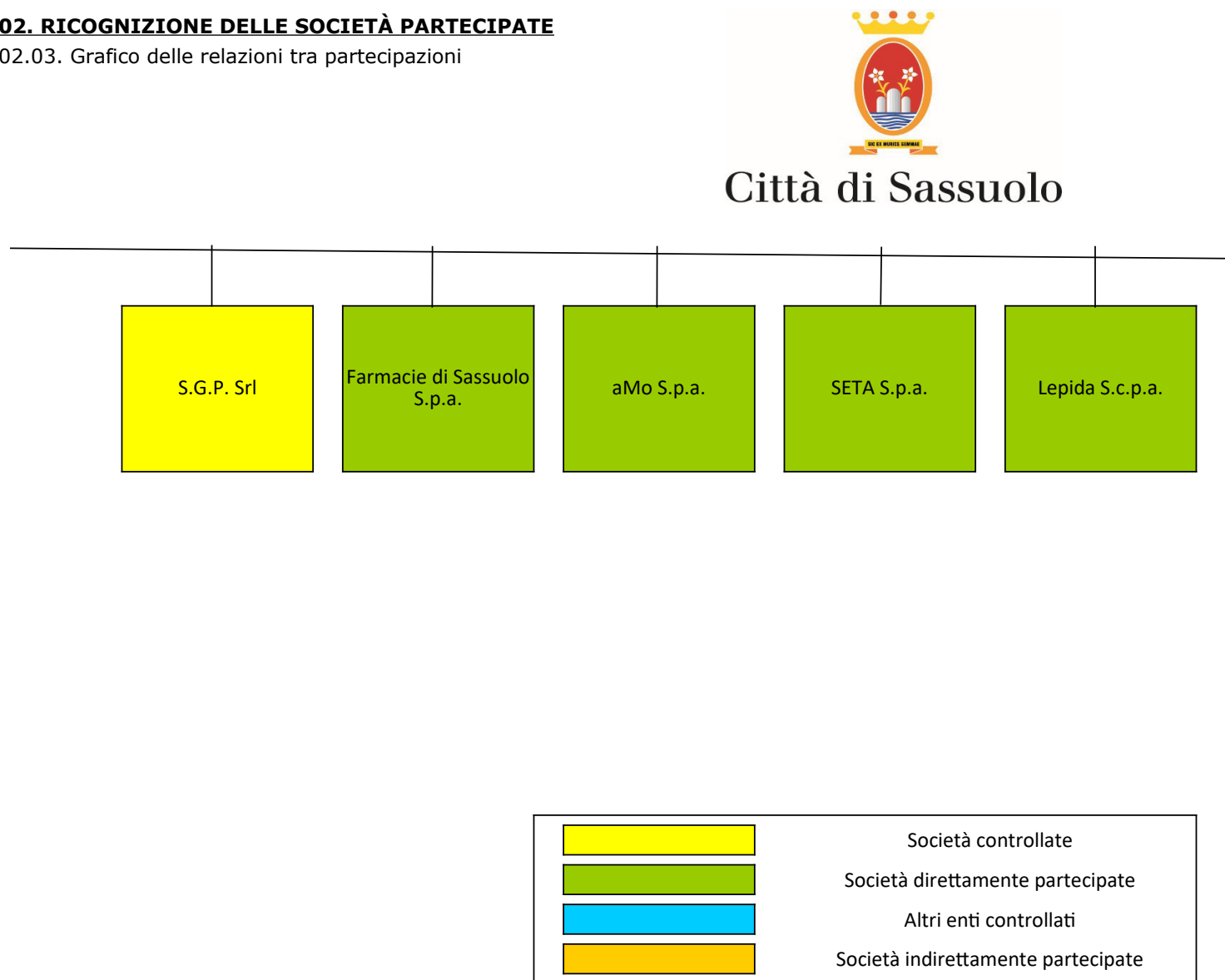
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)
---	-------	------------

Denominazione società partecipata:	S.G.P. Srl	(b)
---	------------	------------

Tipo partecipazione: Diretta (c)

☐	La società ha per oggetto la gestione del patrimonio del Comune di Sassuolo	
☐ Attività svolta:	(manutenzione ordinaria,	(d)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 25, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo **(solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)**

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione ☒ vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - ☐ Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. ha per oggetto sociale la gestione del patrimonio del Comune di Sassuolo, come da conferimenti, concessioni e ulteriori successive acquisizioni, anche mediante mezzi propri. La società ha inoltre per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune Sassuolo con esclusione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas e servizio idrico integrato.

Alla società è conferita la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, relative ai servizi pubblici di cui al comma precedente, che è incedibile. La società pone questi impianti a disposizione del gestore incaricato della gestione a fronte di un corrispettivo.

In particolare la società dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) Gestione e manutenzione del patrimonio del Comune di Sassuolo a qualunque titolo affidato, con esclusione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, relative ai servizi pubblici locali (rifiuti, trasporto, energia, gas e servizio idrico integrato);
- b) Progettazione e costruzione di opere pubbliche;
- c) Progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana;
- d) Produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Sassuolo per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
- e) Valorizzazione di beni immobili;
- f) Gestione delle procedure di gara per l'affidamento di beni e servizi strumentali;
- g) Acquisizione, realizzazione, manutenzione e gestione degli immobili e impianti al servizio di forme associative o unioni tra enti locali, cui partecipi il comune socio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 16, comma 3 D.Lgs 175/2016, oltre l'ottanta per cento (80%) del fatturato realizzato dalla Società è conseguito nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto a quella prevalente è consentita solo se permette di conseguire economie di scale o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

Non si ravvisa la necessità di aggregare la società ad altre del Comune dato che le stesse operano in settori disomogenei.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_2	(a)
Denominazione società partecipata:	Farmacie di Sassuolo SpA	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	La società ha per oggetto la gestione delle Farmacie di cui è socio il Comune di Sassuolo	(d)
Indicare se la società:		
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐	
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐	
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	☐	
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐	
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐	
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare la società:		
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	☒	
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐	
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐	
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐	
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	☐	
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐	
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐	
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐	
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐	
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐	
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☐	
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐	
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐	

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La possibilità per i comuni di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall'art. 9, l. 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomprendersi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall'art. 4, comma 1°, TUSP: tanto nel caso in cui si volesse qualificare detto servizio quale servizio di interesse generale «tendenzialmente di rilevanza economica» (come ha avuto cura di precisare Corte dei Conti-sez. contr. Marche, 7 agosto 2013, n. 57), quanto nel caso in cui si voglia caratterizzare lo stesso quale «modalità gestoria "in nome e per conto" del Servizio Sanitario Nazionale» e dunque «esercizio diretto di un servizio pubblico» (come invece di recente ribadito da Cons. Stato, 3 febbraio 2017, n. 474), «si tratt[a], comunque, di attività strettamente inerente all'esercizio delle funzioni istituzionali di un comune» (cfr. Corte dei Conti-sez. contr. Lombardia, 11 maggio 2016, n. 141, che ha così specificamente concluso sul punto con riferimento al vincolo precedentemente dettato in materia dall'art. 3, comma 27°, della legge n. 244 del 2007, ora trasfuso al comma 1° dell'art. 4 TUSP) Admenta che gestisce e detiene l' 80% di Farmacie di Sassuolo spa con Pec Prot. 50003 del 3/11/2022 ha comunicato che il Gruppo PHOENIX ha completato l'acquisizione di parte degli asset societari di McKesson Europe e a seguito dell' operazione potrà così contare su tutti gli assetti societari di Comifar e di Admenta. L'integrazione rappresenta un importante tassello per l'evoluzione del settore in un'ottica di innovazione, digitalizzazione, capillarità, efficienza ed efficacia nei servizi erogati ai cittadini.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_3	(a)
Denominazione società partecipata:	aMo s.p.a.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di cui alla l.r. n. 30/98 ed in particolare: progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e la mobilità privata	(d)
Indicare se la società:		
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐	
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐	
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 2, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	☐	
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 12-bis)	☐	
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐	
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:		
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2003 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	☒	
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐	
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐	
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐	
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	☐	
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐	
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐	
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐	
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐	
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐	
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☐	
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐	
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐	

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a. (in forma abbreviata "aMo" s.p.a.) è stata costituita nel 2000 in attuazione del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30. La forma giuridica societaria è risultata coerente con quanto successivamente disposto dall'art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10. La partecipazione del Comune di Sassuolo alla società si configura quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali, pertanto resta esclusa:

- ogni valutazione in punto di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della competenza per materia delle regioni, la valutazione di "stretta necessità" richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate). Sul punto si richiama quanto stabilito da Corte dei Conti-sez. contr. Sicilia, 19 maggio 2016, n. 90, con riferimento all'analogo c.d. vincolo di scopo esplicitato dalla previgente normativa vincolistica in materia (l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 611°, lett. a);
- la stessa possibilità di procedere alle analisi richieste (entro i limiti e con le modalità specificate in premessa) dall'art. 5 TUSP, atteso che la partecipazione in aMo s.p.a. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti da tale disposizione, anche in considerazione del fatto che all'Ente è precluso ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società. Sul punto la Corte dei Conti-sez. contr. Sicilia, 26 febbraio 2016, n. 61, ha infatti avuto modo di precisare - sebbene con riferimento alla previgente normativa vincolistica in materia - che l'ambito valutativo di cui sopra «risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della Sezione regionale».

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_4	(a)
Denominazione società partecipata:	SETA s.p.a.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Esercizio di trasporto pubblico di persone, noleggio con autobus e attività complementari e/o integrative del servizio di trasporto di persone quali gestione di parchimetri, parchimetri e parcheggi, realizzazione degli impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto; autoriparazione meccanica, motoristica, elettrauto, carrozzeria, gommista; commercio all'ingrosso di pezzi di ricambio e di complessi meccanici ed elettromeccanici; lavaggio di autoveicoli e di filobus; noleggio autoveicoli senza conducente	(d)
indicare se la società:		
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐	
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26 co. 2)	☐	
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	☐	
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐	
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☒	
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:		
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	☐	
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐	
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐	
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐	
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	☐	
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐	
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐	
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐	
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐	
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐	
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☐	
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐	
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐	

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Con riferimento ai vincoli posti dall'art. 4 TUSP, si specifica che l'attività svolta dalla società:
1) è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, posto che rientra nella «organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale» che l'art. 14, comma 27°, lett. b) d.l. 31 maggio 2010, n. 78, attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale;
2) è espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art. 2, lett. a), Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007, e rientra pertanto nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, lett. a), TUSP. Setta spa con Pec recepita agli atti con Prot 19160 del 12/05/2022 ha trasmesso il parere legale formulato dallo studio Legale Malena di Roma circa la non annoverabilità della stessa tra le società a controllo pubblico congiunto.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Attività svolta:

Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e fornitura dei relativi servizi di connettività; pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, esercizio, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione

(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4, co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Le attività svolte dalla società sono indicate all'art. 3 dello Statuto sociale, tra cui rientrano - realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004; fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004; realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 2 della legge regionale n. 11/2004; Si precisa inoltre che, come specificato al punto 4.4bis << Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016 lettere a), b), d) ed e.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1

Denominazione società partecipata: Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

☐
☐
☐

Attività svolta: La società ha per oggetto la gestione del patrimonio del Comune di Sassuolo (manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di opere pubbliche) nonché i servizi ad essa connessi (d)

☐
☐
☐

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti (e)	29
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

2021	407,170.00
2020	559,578.00
2019	-839,616.00
2018	13,816.00
2017	33,625.00
2016	131,181.00
2015	131,181.00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

Importi in euro

Costo del personale (f)	1,281,980.00
Compensi amministratori	30,066.00
Compensi componenti organo di controllo	7,037.00

Importi in euro

FATTURATO	
2020	14,010,296.00
2020	8,081,340.19
2019	8,723,366.98
FATTURATO MEDIO	10,271,667.72

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Nessuna

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il fatturato medio è ben superiore ai 1.000.000,00 di euro come si può evincere dalla tabella relativa al fatturato. Negli ultimi 3 esercizi del quinquennio 2014-2018, la società ha chiuso in positivo (€ 35.206 per il 2014, € 655.275 per il 2015 € 131.180,67 per il 2016 ed anche negli anni 2017 € 33.625,00 e 2018 € 13.816,00. Il bilancio negativo del 2019 (-839.616) è determinato principalmente dalla svalutazione dei beni destinati alla vendita (per un importo di 973.942) a seguito di 4 tentativi di vendita infruttuosi esperiti dal liquidatore giudiziale con diminuzione del 20% del valore del bene ad ogni asta andata deserta; la differenza tra valore della produzione e costi, in fatti è positiva e pari a 248.260. Il bilancio al 31/12/2020 è stato chiuso con un utile di € 559.578,00 e con DCC 30 del 31/5/21 è stato previsto che tale risultato sia distribuito al socio nella misura di € 550.000,00. Il bilancio al 31/12/2021 è stato chiuso con un utile di € 407.170,00 e con DCC 21 al 30/5/22 è stato disposto che il risultato positivo di esercizio sia distribuito interamente al socio unico, Comune di Sassuolo, nella misura di Euro 407.170,00. In data 22/12/2020 il Tribunale di Modena ha emesso il decreto di chiusura del concordato preventivo di continuità aziendale, provvedimento acquisito al Prot. Sgo N. 7166 del 26/12/2020. Non si rileva la necessità di ridurre ulteriormente i costi di funzionamento né per quanto riguarda l'amministratore unico né per quanto riguarda la spesa di personale. Relativamente al compenso dell'organo di amministrazione si rileva che il compenso annuo al sino 10/06/2014 era di €. 38.323,56. A decorrere da tale data l'importo è stato ridotto ad € 30.066,00 per adeguarlo ad analogo riduzione autosapplicatasi dal Sindaco del Comune. Non si ritiene proficua una ulteriore riduzione in considerazione dell'impegno delle attività e responsabilità connesse alla carica. Per quanto riguarda invece il personale dipendente è stata già svolta un'analisi sulla congruità tra le attività svolte dalla società e l'organico in essere. Da tale analisi è emerso che il personale in organico ha subito negli anni una sensibile riduzione passando dai 43 dipendenti al 31.12.2009 agli attuali 29 dipendenti appena sufficienti a garantire l'espletamento dei servizi affidatigli. Una ulteriore riduzione non è quindi ipotizzabile perché metterebbe a rischio il regolare funzionamento della società.

Azioni da intraprendere:

Le azioni di contenimento dei costi di funzionamento della società sono state individuate per quanto riguarda le spese di personale con deliberazioni della Giunta Comunale nr. 183 del 24/10/2017, nr 103 del 12/6/2018, nr 140 del 3/9/2019 e nr 263 del 23/12/2020 quali atti di indirizzo in materia di vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, nonché in materia di procedure di mobilità infragruppo", a cui si rinvia. Le spese di funzionamento della società vengono previste analiticamente nel budget annuale che viene approvato dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione del Comune e con il quale viene data attuazione agli indirizzi operativi annuali e triennali contenuti nella Sezione Operativa del DUP anche in materia di efficientamento e razionalizzazione della spesa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: Farmacie di Sassuolo SpA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: La società ha per oggetto la gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune di Sassuolo (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti (e)	6
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021 *	70,854.00
2020 **	71,629.00
2019 ***	98,956.00
2018	88,485.00
2017	78,630.00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	323,406.00
Compensi amministratori	14,827.00
Compensi componenti organo di controllo	8,970.00

☐

☒

☐

Importi in euro	
FATTURATO	
2021 *	2,178,467.00
2020	2,139,946.00
2019	2,424,153.00
FATTURATO MEDIO	2,247,522.00

☐

☐

☐

* si precisa che i dati riportati fanno riferimento all'ultimo bilancio approvato relativo al periodo 1.04.2021 - 31.03.2022 (15 MESI)

** dati di bilancio relativi al periodo 1.04.2020 - 31.03.2021

*** dati di bilancio relativi al periodo 1.1.2019-31.3.2020

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Nessuna

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è stata costituita in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 26.11.2002, a seguito della trasformazione dell'azienda speciale "A.S.F. Azienda Speciale Farmacie Comunali di Sassuolo" in applicazione dell'art.115 del D.Lgs. 267/2000. Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un risultato economico positivo, distribuito sempre un dividendo, e le attività esercitate dalla stessa rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, commi 1° e 2°. Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che la società opera con costante attenzione al contenimento dei costi di gestione, che ha permesso di mantenere stabile la differenza fra valore della produzione e costi della produzione nonostante il generale andamento negativo dei ricavi del mercato farmaceutico dovuto alla peculiare situazione economica e normativa che detto settore sta attraversando (si veda Prot. n. 37061 del 20/10/2016); Non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare Farmacie di sassuolo SpA ad altre società cui il Comune di Sassuolo partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei. Il gruppo PHOENIX in data 31/10/ 2022 ha completato l'acquisizione di parte degli asset di McKesson Europe. In Italia PHOENIX potrà contare sui due Gruppi leader Comifar e Admenta che gestisce anche le Farmacie di Sassuolo spa .

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti (e)	12,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	12,872.46
2020	1,314,846.00
2019	4,248.00
2018	101,031.00
2017	61,303.00

☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Importi in euro

Costo del personale (f)	901,421.00
Compensi amministratori	33,059.00
Compensi componenti organo di controllo	18,200.00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	37,250,771.00
2020	31,696,878.00
2019	29,232,975.17
FATTURATO MEDIO	32,726,874.72

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il Comune di Sassuolo non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da aMo s.p.a. le cui funzioni, assegnate dalla citata legge regionale, attengono alla programmazione, regolazione e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione. Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore ai 1.000.000,00 di euro e - sebbene aMo sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, per espresso obbligo di legge, e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio. Non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP. Si precisa che il compenso riconosciuto all'Amministratore Unico è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4°, d.l. n. 95 del 2012, e che sono stati introdotti nello statuto i limiti ai compensi dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti previsti dalle disposizioni del TUSP. L'aggregazione di aMo con l'Agenzia per la mobilità della provincia di Reggio Emilia, operante nell'ambito territoriale ottimale individuato (in attuazione di quanto prescritto dall'art. 24, l.r. Emilia Romagna n. 10 del 2008) con delibera della Giunta Regionale del 2 luglio 2012, n. 908, verrà valutata e attuata (con le forme e i modi che verranno prescritti) alla luce della preannunciata evoluzione che la normativa regionale subirà nel corso del triennio 2016-2018 (cfr. a tal proposito la deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 29 dell'8 settembre 2015), ovvero della diversa configurazione che la Regione volesse imprimere all'attuale assetto delle agenzie di mobilità in ambito regionale (che, come risulta dal comunicato stampa in data 25 febbraio 2017 pubblicato all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/trasporto-pubblico-la-regione-rilancia-piano-di-investimenti-da-1-miliardo-e-400-milioni-di-euro>, potrebbe giungere sino alla creazione di un'unica agenzia per la mobilità regionale). In tale contesto, si ritiene di dare continuità alla decisione adottata nell'ambito del piano ex art. 1, comma 611°, l. n. 190 del 2014, ovvero di effettuare - in accordo con gli altri enti emiliani coinvolti - tutti i necessari approfondimenti tecnici prima di attuare il disposto di cui all'art. 19, comma 1-bis, l.r. Emilia Romagna n. 30 del 1998, al fine di evitare (o quantomeno contenere il più possibile) spese per un riassetto societario (nel caso di specie, una fusione) che si rivelerebbero del tutto superflue alla luce di un mutamento (anche marginale) del quadro normativo che si prefigura imminente.

Azioni da intraprendere:

Il Comune di Sassuolo, data l'influenza non dominante all'interno della Società, che invece viene riconosciuta al Comune capoluogo, ha fatto proprie le azioni messe in atto dal Comune di Modena che detiene il 45%, al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP), necessarie per avviare un percorso di riduzione dei costi di funzionamento, anche attraverso la collaborazione interprovinciale come ad esempio quella posta in essere con l'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia per la gestione integrata della manutenzione delle fermate bus e la gestione coordinata dell'indagine di customer satisfaction nel territorio delle due province.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: SETA s.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Esercizio di trasporto pubblico di persone, noleggio con autobus e attività complementari e/o integrative del servizio di trasporto di persone quali gestione di parchimetri, parchimetri e parcheggi, realizzazione degli impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto; autoriparazione meccanica, motoristica, elettrauto, carrozzeria, gommista; commercio all'ingrosso di pezzi di ricambio e di complessivi meccanici ed elettromeccanici; lavaggio di autoveicoli e di filobus; noleggio autoveicoli senza conducente

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti (e)	1,038
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	32,336.00
2020	15,249.00
2019	663,985.00
2018	1,020,141.00
2017	1,468,187.00

Importi in euro

Costo del personale (f)	44,470,212.00
Compensi amministratori	256,265.07
Compensi componenti organo di controllo	27,992.20

Importi in euro

101154713	
2021	117,624,878.00
2020	101,154,713.00
2019	108,629,647.00
FATTURATO MEDIO	109,136,412.67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il Comune di Sassuolo non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da SETA. Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al 1.000.000,00 di euro - sebbene SETA sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio. Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che: (i) l'operazione di aggregazione delle tre preesistenti società di TPV operanti nei bacini di MO-PC-RE, ha già determinato uno specifico risparmio dei costi sostenuti per gli organi amministrativi e di controllo di ciascuna delle tre preesistenti società, posto che questi sono stati unificati; (ii) in conformità con quanto previsto dal piano industriale 2016-2018, la società sta procedendo all'acquisto di un nuovo sistema gestionale di concerto con le altre società di TPL operanti in regione, realizzando al contempo una ottimizzazione del proprio sistema gestionale e una maggiore efficienza della relativa procedura di acquisto, e all'armonizzazione dei quattro contratti collettivi di secondo livello attualmente vigenti nei tre bacini di servizio (allo scopo di allinearne la disciplina ed eliminare le diseconomie derivanti dall'applicazione di diversi regimi contrattuali), mentre per l'acquisto di carburante la società continuerà ad avvalersi della realtà aggregativa allo scopo costituita fra alcuni operatori del settore (ovvero del Consorzio Acquisti Trasporti); (iii) già nel corso del 2015 la società ha deciso di dismettere alcuni immobili non strumentali al servizio, con conseguente risparmio dei relativi costi di gestione.

Azioni da intraprendere:

Come evidenziato nel piano adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611°, della legge n. 190 del 2014 e nella relativa relazione sui risultati conseguiti, dall'operazione di aggregazione posta in essere nel 2011 è conseguito uno specifico risparmio relativamente agli organi amministrativi e di controllo, ovvero una razionalizzazione delle precedenti tre società (anche con riferimento ai relativi costi di gestione) che, sebbene avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, risponde appieno ai criteri e alle finalità di cui all'art. 20, comma 2°, di detto Testo Unico ed una continua riduzione dei costi di personale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti (e)	622
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	536,895.00
2020	61,229.00
2019	88,539.00
2018	538,915.00
2017	309,150.00

Importi in euro

Costo del personale (f)	27,012,018.00
Compensi amministratori	35,160.00
Compensi componenti organo di controllo	35,000.00

Importi in euro

FATTURATO	
2021	68,184,000.00
2020	60,583,006.00
2019	60,821,768.00
FATTURATO MEDIO	63,196,258.00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il Comune di Sassuolo non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Lepida. Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio. Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che l'assemblea ordinaria della società, nel giugno 2015, ha approvato il nuovo compenso del Presidente di Lepida nella misura di euro 35.160 annui, ammontare pari al minimo tra due vincoli di legge da applicare - ovvero l'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 ai membri del CdA ex art. 4, d.l. n. 95 del 2012, ed il 60% del compenso di un Consigliere Regionale, come previsto dall'art. 3 della l.r. Emilia-Romagna 21 febbraio 2007, n. 26 -, mentre sono tuttora operative le collaborazioni che la società ha avviato con Aster soc.cons. a r.l. (in forza della convenzione sottoscritta nel maggio 2015) e con CUP 2000 soc.cons.p.a. (in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 2013) al fine di realizzare sinergie e una maggiore efficienza fra risorse impiegate e servizi erogati, nonché, più in generale, funzioni trasversali (queste, fra tutte le società in house della Regione, ovvero inclusa anche Ervet s.p.a., come indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 2016). In data 19.12.2018 è stato redatto l'atto di fusione per incorporazione tra la Società Lepida Spa (incorporante) e la società CUP 2000 S.c.p.a. (incorporata) a Ministero notaio dott.ssa Rita Merone. Contestualmente alla fusione la società incorporante (Lepida S.p.a) ha assunto il tipo legale di società consortile per azioni con la seguente denominazione: "Lepida S.c.p.a.". Detta fusione ha comportato altresì un aumento di capitale sociale, da € 65.526.000 a € 69.881.000, suddiviso in n. 69881 azioni dal valore nominale di € 1.000 ciascuna. Socio di maggioranza relativa è la Regione Emilia Romagna Lepida è stata costituita, secondo il modello dell'in house providing, da Regione Emilia-Romagna, con lo scopo di assicurare in modo continuativo il funzionamento dell'infrastruttura, delle applicazioni e dei servizi ICT a livello regionale.

Azioni da intraprendere:

In aggiunta a quanto sopra esposto con riferimento alle azioni già avviate al fine di ridurre e ottimizzare i costi di funzionamento della società, in quanto «società in house» ai sensi delle definizioni contenute nel TUSP (e sopra precisate nelle premesse), con delibera dell'assemblea straordinaria in data 22 dicembre 2016 lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste dal predetto Testo Unico.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl	Diretta	La società ha per oggetto la gestione del patrimonio del Comune di Sassuolo (manutenzion e ordinaria e straordinaria e la realizzazione di opere pubbliche) nonché i servizi ad essa connessi	100.00	ottimizzare e valorizzare la gestione dei beni patrimoniali e finanziari. Come previsto dall'art. 5 dello Statuto, l'Ente di Sassuolo è socio unico ed esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Alla società sono stati trasferiti anche le reti e gli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art.113, comma 13 primo e secondo cpv, del D.Lgs. 267/00. La società esercita, in via esclusiva, la propria attività nei confronti del Comune di Sassuolo come conseguenza diretta dell'assunzione di tutti i ricavi e i costi correlati alle attività di gestione del patrimonio e promozione del territorio ad oggi trasferite, non operando in alcuna attività soggetta a regime concorrenziale di mercato. Pur in presenza di un significativo fatturato di SGP derivante da soggetti diversi dal Comune di Sassuolo, lo stesso deriva unicamente dalla gestione del patrimonio comunale conferito o in concessione. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 20.12.2016 è stato approvato il nuovo Statuto definendo l'oggetto sociale in coerenza alle attività effettivamente svolte dalla società e rafforzando gli aspetti identificativi di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come società che opera "in house" per la realizzazione di attività del socio unico Comune di Sassuolo, necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune stesso. Con DCC 66 del 14.12.2010, è stato deciso il mantenimento di SGP srl in quanto società strumentale, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/06, conv. con L. 248/06, con capitale sociale interamente pubblico e attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente svolte esclusivamente a favore del socio unico. Poiché i risultati di esercizio della società presentavano un andamento progressivamente negativo nel corso degli anni, con deliberazione n. 54 del 13.12.2013, il C.C. confermando la rilevanza strategica della società in quanto funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sassuolo e approvando il Piano industriale 2014 e 2015 in quanto positiva ipotesi di lavoro, a condizione che in brevissimo tempo fosse approfondito e sviluppato per un periodo almeno quinquennale, l'aspetto organizzativo e delle attività al fine di superare le criticità che ancora sussistevano, sotto il profilo economico, ma soprattutto finanziario, ha dato mandato all'amministratore unico di presentare la domanda di concordato e, nel caso di non ammissione alla procedura, la domanda per la crisi da sovraindebitamento (ricorso al Tribunale di Modena presentato in data 23/12/2013).Con DCC n.49 del 4.7.2014, la conferma della rilevanza strategica di SGP srl è stata subordinata alla predisposizione di un piano industriale in grado di dimostrare la capacità, in ogni area di intervento, di perseguire l'equilibrio economico e finanziario in combinata con l'erogazione di servizi ed interventi efficaci, anche relativamente al periodo successivo alla chiusura del concordato, il Tribunale di Modena, con Decreto del 30.10.2014, ha ammesso SGP alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale sulla base della proposta concordataria condizionata presentata dalla società, essendo garanzia sufficiente che l'avveramento delle condizioni si debba verificare senza incertezze sulla vincolatività di eventuali impegni prima dell'adunanza dei creditori, fissata, da ultimo, il 3.6.2015.Nel 2014 la società ha conseguito il riequilibrio economico dopo anni di andamento negativo dei risultati di esercizio, a decorrere dal 2009. La chiusura con un utile di € 35.206 del bilancio 2014, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 12/03/2015, ha costituito una condizione imprescindibile all'erogazione di risorse da parte del Comune così come previste nel piano concordatario, unitamente all'approvazione del piano industriale di SGP, in grado di dimostrare, in ogni area di intervento, l'interesse pubblico allo svolgimento di funzioni e servizi attraverso il modello societario, previa analisi delle cause generative delle perdite, quale presupposto fondamentale e imprescindibile per evitare il formarsi di perdite future; inoltre, l'approvazione di un bilancio al 30.6.2015 positivo seppure per un importo ancora contenuto ancorché superiore a quello registrato nel 2014 ha determinato l'approvazione della deliberazione consiliare n.21 del 30.4.2015, con la quale è stata confermata la rilevanza strategica di SGP in quanto funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sassuolo.La proposta di Concordato in continuità è stata omologata con provvedimento del Tribunale di Modena del 23.12.2015, depositato in cancelleria in data 24/12/2015. Con lo stesso il Comune di Sassuolo si è impegnato ad una serie di obblighi sino all'anno 2032 (tra gli altri il più significativo in termini finanziari è l'erogazione di apporti di capitale costanti nel tempo per un importo complessivo di quasi 40 milioni di euro).Anche i bilanci al 31/12/2015 al 31/12/2016 al 31/12/2017 e 31/12/2018 , si sono chiusi facendo rilevare un utile rispettivamente di € 655.275 e di € 131.180,67 € 33.625,00 e € 13.816,00. Tali risultati possono essere ascritti al combinato effetto della sana gestione praticata dall'A.U. della Società e dello stringente controllo analogo attuato dall'amministrazione comunale e dagli uffici comunali preposti. Il bilancio 2019 manifesta la continuità di tale gestione (la differenza tra valore della produzione e costi è positiva e pari a 248.260), anche se la necessaria svalutazione dei beni destinati alla vendita a mezzo del liquidatore giudiziale (per 973.942) è la principale causa della perdita di 839.616, derivante, pertanto, da un fatto straordinario. La chiusura del bilancio al 31/12/2020 presenta un utile pari ad € 559.79,00 SGP e con atto di CC.N. 30 del 31/5/2021 si disponeva che il risultato positivo di esercizio fosse distribuito al socio unico nella misura di € 550.000,00 . Il bilancio al 31/12/2021 è stato chiuso con un utile di € 407.170,00 e con DCC 21 el 30/5/22 è stato disposto che il risultato positivo di esercizio sia distribuito interamente al socio unico. Comune di Sassuolo, nella misura di Euro 407.170,00. Sgp S.r.l. ha per oggetto sociale la gestione del patrimonio del Comune di Sassuolo, come da conferimenti, concessioni e ulteriori successive acquisizioni, anche mediante mezzi propri. La società ha inoltre per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune Sassuolo con esclusione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas e servizio idrico integrato. Alla società è conferita la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, relative ai servizi pubblici di cui al comma precedente, che è incedibile. La società pone questi impianti a disposizione del gestore incaricato dalla gestione a fronte di un corrispettivo. In particolare la società può svolgere le seguenti attività: a) Gestione e manut. del patrimonio del Comune di Sassuolo a qualunque titolo affidato, con esclusione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, relative ai servizi pubblici locali (rifiuti, trasporto, energia, gas e servizio idrico integrato); b) Progettazione e costruzione di opere pubbliche; c) Progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione del territorio urbano; d) Produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Sassuolo per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza;e) Valorizzazione di beni immobili; f) Gestione delle procedure di gara per l'affidamento di beni e servizi strumentali; g) Acquisizione, realizzazione, manutenzione e gestione degli immobili e impianti al servizio di forme associative o unioni tra enti locali, cui partecipi il Comune socio. In ottemperanza all'art. 16, comma 3 D.Lgs 175/2016, oltre l'ottanta per cento (80%) del fatturato realizzato dalla Società è conseguito nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto a quella prevalente è consentita solo se permette di conseguire economie di scale o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale. Non si ravvisa la necessità di aggregare la società ad altre del Comune dato che le stesse operano in settori disomogenei. Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl svolge servizi di pubblico interesse ed è deputata alla realizzazione di investimenti. Per tale ragione si prevede il mantenimento della partecipazione, in quanto funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sassuolo, essendo stata peraltro verificata la convenienza per il Comune stesso, a gestire i propri servizi e il proprio patrimonio attraverso la forma della gestione "in house providing" alternativa a quella del reperimento sul mercato. Oltre alla sopra riportata verifica di convenienza del mantenimento del modello societario per l'esercizio dei servizi affidati ad SGP, anche altre considerazioni fanno propendere per il mantenimento della SGP, in particolare il fatto che l'alienazione della società risulta sostanzialmente impossibile per la quasi certa mancanza di acquirenti e inoltre la sua eventuale messa in liquidazione, comporterebbe l'attualizzazione di tutti gli obblighi sopraesposti al momento stesso della liquidazione, determinando effetti nefasti e devastanti sulla finanza del Comune di Sassuolo.
Dir_2	Farmacie di Sassuolo SpA	Diretta	La società ha per oggetto la gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune di Sassuolo	20.00	Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, commi 1° e 2°, TUSP, in virtù di quanto specificato nella precedente scheda 3.01, si rileva quanto segue con riferimento all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP: 1) l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri,di cui un Consigliere è nominato dal Comune di Sassuolo ai sensi dell'art. 2449 c.c. e riceve un compenso annuo di euro 2.000. Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio positivo e costante e - nonostante la Società fornisca servizi di interesse generale (nella ricostruzione preferibile alla luce di quanto sommariamente esposto più sopra e dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza) e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio. Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che: (i) la società opera con costante attenzione al contenimento dei costi di gestione, che ha permesso di mantenere stabile (o meglio, in lieve aumento nell'ultimo esercizio preso a riferimento) la differenza fra valore della produzione e costi della produzione e il generale andamento negativo dei ricavi del mercato farmaceutico dovuto alla peculiare situazione economica e normativa che detto settore sta attraversando (ii) in attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma 16°, TUSP, il Comune di Sassuolo ha proposto alla società di introdurre misure analoghe a quelle previste ai commi 6° e 10° della disposizione appena richiamata con lettera P.G. 43176 del 7 dicembre 2016; 5) non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare Farmacie di Sassuolo SpA ad altre società cui il Comune di Sassuolo partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei. Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si specifica che la partecipazione del Comune di Sassuolo, sebbene di entità non sufficiente a consentire il controllo ex art. 2359 c.c. in capo all'Ente socio, è comunque tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata: la partecipazione del Comune al capitale della società è infatti condizione necessaria al fine di nominare il Presidente della società a norma dell'art. 2449 del codice civile.
Dir_3	aMo s.p.a.	Diretta	Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di cui alla l.r. n. 30/98 ed in particolare: progettazione , organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e la mobilità privata	4.7983	L'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a. (in forma abbreviata "aMo" s.p.a.) è stata costituita nel 2000 in attuazione dei d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30. La forma giuridica societaria è risultata coerente con quanto successivamente disposto dall'art. 25 della l.r. Emilia-Romagna30 giugno 2008, n. 10. La partecipazione del Comune di Sassuolo alla società si configura quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali, pertanto resta esclusa: - ogni valutazione in punto di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della competenza per materia delle regioni, la valutazione di "stretta necessità" richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate). Sul punto si richiama quanto stabilito da Corte dei Conti-sez. contr. Sicilia, 19 maggio 2016, n. 90, con riferimento all'analogo c.d. vincolo di scopo esplicitato dalla previgente normativa vincolistica in materia (l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 611°, lett. a); - la stessa possibilità di procedere alle analisi richieste (entro i limiti e con le modalità specificate in premessa) dall'art. 5 TUSP, atteso che la partecipazione in aMo s.p.a. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti da tale disposizione, anche in considerazione del fatto che all'Ente è precluso ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società. Sul punto la Corte dei Conti-sez. contr. Sicilia, 26 febbraio 2016, n. 61, ha infatti avuto modo di precisare - sebbene con riferimento alla previgente normativa vincolistica in materia - che l'ambito valutativo di cui sopra «risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della Sezione regionale». Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che: 1) in conformità al sopra citato art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, l'amministrazione della società è affidata a un Amministratore Unico, i cui compensi sono stati ridotti nel corso dell'esercizio 2015 da euro 41.324,32 a euro 33.059,40, ovvero in misura tale da non superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4° e 5°, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95; mentre il numero medio dei dipendenti è sceso dalle 13 unità dell'esercizio 2015 a 12 unità nell' esercizio 2018 2019 e 2020 2) il Comune di Sassuolo non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da aMo s.p.a. (si precisa, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla citata legge regionale attengono alla programmazione, regolazione e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione); 3) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene aMo sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale (viepiù, per espresso obbligo di legge) e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio; 4) non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP. A tal fine, pare assorbente considerare che il compenso riconosciuto all'Amministratore Unico è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4°, d.l. n. 95 del 2012, e che sono stati introdotti nello statuto i limiti ai compensi dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti previsti dalle disposizioni del TUSP, mentre il costo del personale rilevato nell'ultimo dei bilanci disponibili (ovvero quello relativo all'esercizio 2020 è sceso di euro 28.348,91 rispetto all'esercizio precedente; 5) l'aggregazione di aMo con l'Agenzia per la mobilità della provincia di Reggio Emilia, operante nell'ambito territoriale ottimale individuato (in attuazione di quanto prescritto dall'art. 24, l.r. Emilia Romagna n. 10 del 2008) con delibera della Giunta Regionale del 2 luglio 2012, n. 908, verrà valutata e attuata (con le forme e i modi che verranno prescritti) alla luce della preannunciata evoluzione che la normativa regionale subirà nel corso del triennio 2016-2018 (cfr. a tal proposito la deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 29 dell'8 settembre 2015), ovvero della diversa configurazione che la Regione volesse imprimere all'attuale assetto delle agenzie di mobilità in ambito regionale (che, come risulta dal comunicato stampa in data 25 febbraio 2017 pubblicato all'indirizzo http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/trasporto-pubblico-la-regione-rilancia-piano-di-investimenti-da-1-miliardo-e-400-milioni-di-euro, potrebbe giungere sino alla creazione di un'unica agenzia per la mobilità regionale). In tale contesto, si ritiene di dare continuità alla decisione adottata nell'ambito del piano ex art. 1, comma 611°, l. n. 190 del 2014, ovvero di effettuare - in accordo con gli altri enti emiliani coinvolti - tutti i necessari approfondimenti tecnici prima di attuare il disposto di cui all'art. 19, comma 1-bis, l.r. Emilia Romagna n. 30 del 1998, al fine di evitare (o quantomeno contenere il più possibile) spese per un riassetto societario (nel caso di specie, una fusione) che si rivelerebbero del tutto superflue alla luce di un mutamento (anche marginale) del quadro normativo che si prefigura imminente.Attività svolta dalla partecipata .L'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a. (in forma abbreviata "aMo" s.p.a.) è stata costituita nel 2000 in attuazione del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30. L'art. 19 della suddetta legge regionale prevede che le Province e i Comuni costruiscano, per ciascun ambito territoriale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza. Le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità, dalla citata legge regionale, sono relative alla programmazione, regolazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione. La società è controllata dal Comune di Modena. Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società", Non si ravvisa la necessità di aggregare la società ad altre del Comune dato che le stesse operano in settori disomogenei. La partecipazione del Comune di Sassuolo nella società si configura quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali, pertanto resta esclusa: - ogni valutazione in punto di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della competenza per materia delle regioni, la valutazione di "stretta necessità" richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate); - la stessa possibilità di procedere alle analisi richieste dall'art. 5 TUSP, atteso che la partecipazione in AMO S.p.a. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti da tale disposizione, anche in considerazione del fatto che all'Ente è precluso ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società. In relazione all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 si rileva che: che la società svolge le funzioni di cui all'art. 4 comma 2 del TUSP, la società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; il fatturato medio conseguito è superiore a € 500.000,00; non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio. Posto il rispetto dei parametri indicati dall'art. 20 TUSP si conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi

Dir_4	SETA s.p.a.	Diretta	Esercizio di trasporto pubblico di persone, noleggio con autobus e attività complementari e/o integrative del servizio di trasporto di persone quali gestione di parchimetri e parcheggi, realizzazione degli impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto; autoriparazioni e meccanica, motoristica, elettrauto, carrozzeria, gommista; commercio all'ingrosso di pezzi di ricambio e di complessivi meccanici ed elettromeccanici; lavaggio di autoveicoli e di filobus; noleggio autoveicoli senza conducente	1.73	L'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a. (in forma abbreviata "aMo" s.p.a.) è stata costituita nel 2000 in attuazione del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30. La forma giuridica societaria è risultata coerente con quanto successivamente disposto dall'art. 25 della l.r. Emilia-Romagna30 giugno 2008, n. 10. La partecipazione del Comune di Sassuolo alla società si configura quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali, pertanto resta esclusa: - ogni valutazione in punto di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della competenza per materia delle regioni, la valutazione di "stretta necessità" richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate). Sul punto si richiama quanto stabilito da Corte dei Conti-sez. contr. Sicilia, 19 maggio 2016, n. 90, con riferimento all'analogo c.d. vincolo di scopo esplicitato dalla previgente normativa vincolistica in materia (l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 611°; lett. a); - la stessa possibilità di procedere alle analisi richieste (entro i limiti e con le modalità specificate in premessa) dall'art. 5 TUSP, atteso che la partecipazione in aMo s.p.a. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti da tale disposizione, anche in considerazione del fatto che all'Ente è precluso ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società. Sul punto la Corte dei Conti-sez. contr. Sicilia, 26 febbraio 2016, n. 61, ha infatti avuto modo di precisare - sebbene con riferimento alla previgente normativa vincolistica in materia - che l'ambito valutativo di cui sopra «risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della Sezione regionale». Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che: 1) in conformità al sopra citato art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, l'amministrazione della società è affidata a un Amministratore Unico, i cui compensi sono stati ridotti nel corso dell'esercizio 2015 da euro 41.324,32 a euro 33.059,40, ovvero in misura tale da non superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4° e 5°, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95; mentre il numero medio dei dipendenti è sceso dalle 13 unità dell'esercizio 2015 a 12 unità nell' esercizio 2018 2019 e 2020 2) Il Comune di Sassuolo non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da aMo s.p.a. (si precisa, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla citata legge regionale attengono alla programmazione, regolazione e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione); 3) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene aMo sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale (viepiù, per espresso obbligo di legge) e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio; 4) non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP. A tal fine, pare assorbente considerare che il compenso riconosciuto all'Amministratore Unico è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4°, d.l. n. 95 del 2012, e che sono stati introdotti nello statuto i limiti ai compensi dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti previsti dalle disposizioni del TUSP, mentre il costo del personale rilevato nell'ultimo dei bilanci disponibili (ovvero quello relativo all'esercizio 2020 è sceso di euro 28.348,91 rispetto all'esercizio precedente; 5) l'aggregazione di aMo con l'Agenzia per la mobilità della provincia di Reggio Emilia, operante nell'ambito territoriale ottimale individuato (in attuazione di quanto prescritto dall'art. 24, l.r. Emilia Romagna n. 10 del 2008) con delibera della Giunta Regionale del 2 luglio 2012, n. 908, verrà valutata e attuata (con le forme e i modi che verranno prescritti) alla luce della preannunciata evoluzione che la normativa regionale subirà nel corso del triennio 2016-2018 (cfr. a tal proposito la deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 29 dell'8 settembre 2015), ovvero della diversa configurazione che la Regione volesse imprimere all'attuale assetto delle agenzie di mobilità in ambito regionale (che, come risulta dal comunicato stampa in data 25 febbraio 2017 pubblicato all'indirizzo http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/trasporto-pubblico-la-regione-rilancia-piano-di-investimenti-da-1-miliardo-e-400-milioni-di-euro, potrebbe giungere sino alla creazione di un'unica agenzia per la mobilità regionale). In tale contesto, si ritiene di dare continuità alla decisione adottata nel piano ex art. 1, comma 611°, l. n. 190 del 2014, ovvero di effettuare - in accond con gli altri enti emiliani coinvolti - tutti i necessari approfondimenti tecnici prima di attuare il disposto di cui all'art. 19, comma 1-bis, l.r. Emilia Romagna n. 30 del 1998, al fine di evitare (o quantomeno contenere il più possibile) spese per un riassetto societario (nel caso di specie, una fusione) che si rivelerebbero del tutto superflue alla luce di un mutamento (anche marginale) del quadro normativo che si prefigura imminente.Attività svolta dalla partecipata .L'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a. (in forma abbreviata "aMo" s.p.a.) è stata costituita nel 2000 in attuazione del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30. L'art. 19 della suddetta legge regionale prevede che le Province e i Comuni costruiscano, per ciascun ambito territoriale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza. Le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità, dalla citata legge regionale, sono relative alla programmazione, regolazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione. La società è controllata dal Comune di Modena. Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società», Non si ravvisa la necessità di aggregare la società ad altre del Comune dato che le stesse operano in settori disomogenei. La partecipazione del Comune di Sassuolo nella società si configura quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali, pertanto resta esclusa: - ogni valutazione in punto di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della competenza per materia delle regioni, la valutazione di "stretta necessità" richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate); - la stessa possibilità di procedere alle analisi richieste dall'art. 5 TUSP, atteso che la partecipazione in AMO S.p.a. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti da tale disposizione, anche in considerazione del fatto che all'Ente è precluso ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società. In relazione all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 si rileva che: che la società svolge le funzioni di cui all'art. 4 comma 2 del TUSP, la società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; il fatturato medio conseguito è superiore a € 500.000,00; non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio. Posto il rispetto dei parametri indicati dall'art. 20 TUSP si conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi
Dir_7	Lepida S.c.p.a.	Diretta	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e fornitura dei relativi servizi di connettività; pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento , esercizio, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazioni	0.0014	Le attività svolte dalla società, sopra riepilogate,- rientrano: 1) nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP), posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla legge regionale sopra citata e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime «raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali) e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government»: cfr. in proposito le linee di indirizzo approvate con Delib.Ass.Legis. 24 febbraio 2016, n. 62). A tal riguardo, si sottolinea che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, al punto 3.4 dello statuto della società è stata introdotta la seguente clausola «in ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti» (demandando al comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, il compito di assicurare una tale coerenza), in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5°, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 2) nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4°, TUSP. Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che: 1) l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 c.c. ed è l'unico componente che riceve compensi nei limiti di cui infra. i precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3° TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione rimessa all'assemblea ordinaria; 2) Il Comune di Sassuolo non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Lepida; 3) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene Lepida S.c.p.a. fornisca (anche) servizi di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio; 4) con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che l'assemblea ordinaria della società, nel giugno 2015, ha approvato il nuovo compenso del Presidente di Lepida nella misura di euro 35.160 annui, ammontare pari al minimo tra due vincoli di legge da applicare - ovvero l'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 ai membri del CdA ex art. 4, d.l. n. 95 del 2012, ed il 60% del compenso di un Consigliere Regionale, come previsto dall'art. 3 della l.r. Emilia-Romagna 21 febbraio 2007, n. 26 - Dette motivazioni risultano viepiù rafforzate - tanto riguardo la necessità per il Comune di mantenere una partecipazione in Lepida S.c.p.a. , quanto in punto di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa - dalla circostanza che Lepida è stata ritenuta quale soggetto fondamentale per la realizzazione e l'implementazione delle azioni e dei progetti previsti dall'Agenda Digitale Locale (sopra citata) , considerato che «Lepida s.p.a., in quanto società in house providing a totale capitale pubblico che svolge la maggior parte delle proprie attività a favore degli enti pubblici a cui appartiene, costituisce, a tutti gli effetti, una competenza specialistica interna in materia di telecomunicazioni, per tutti gli enti azionisti, tra cui l'Unione dei comuni del distretto Ceramico e che le attività rese a favore degli Enti soci dalla società non possono in ogni caso avere un costo superiore a quello reperibile sul mercato (ovviamente, qualora non si verta in situazioni di fallimento di mercato, posto che in tali ipotesi la società interviene, proprio al fine di sopprimere a tali deficienze del mercato, a tariffe concordate fra gli Enti soci in sede di comitato di indirizzo). Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.c.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-bis, l.r. n. 11 del 2004 (e successive modificazioni), fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedEra - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConFERence - sistema di videoconferenza; MultiPIER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.In data 19.12.2018 è stato redatto l'atto di fusione per incorporazione tra la Società Lepida Spa (incorporante) e la società CUP 2000 S.c.p.a. (incorporata) a Ministero notaio dott.ssa Rita Merone. Contestualmente alla fusione la società incorporante (Lepida S.p.a) ha assunto il tipo legale di società consortile per azioni con la seguente denominazione: "Lepida S.c.p.a.". Detta fusione ha comportato altresì un aumento di capitale sociale, da € 65.526.000 a € 69.881.000, suddiviso in n. 69881 azioni dal valore nominale di € 1.000 ciascuna. questa complessiva operazione straordinaria di fusione dovrebbe determinare per il triennio 2019-2021 maggior efficienza nei processi amministrativi e integrazione di funzioni con conseguenti risparmi di spesa .

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte ind

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità) della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

- (d):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (e):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (f):** Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)



Città di Sassuolo

Collegio di Revisori

Verbale n. 61 del 28/11/2022

Vista la documentazione inviata via email dall'Ente in data 26/11/2022

In merito alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 60 del 22/11/2022 ad oggetto "**SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI SASSUOLO - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2022 EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE 2021 - APPROVAZIONE.**"

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Richiamati i propri pareri riferite ai seguenti atti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 20.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 20.12.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, con i relativi allegati e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.269 del 28.12.2021, con la quale l'organo esecutivo ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e P.D.P) 2022-2024 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. 175/2016 ed in particolare l'articolo 20, il quale disciplina la revisione periodica delle partecipate, in base al quale le amministrazioni sono tenute ad adottare un piano di razionalizzazione qualora rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Visto altresì l'art. 24, comma 5-bis, del d.lgs. 175/2016, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:

- dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5);

Vista la proposta in oggetto, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Considerata la coerenza del piano con la normativa sovra ordinata;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Collegio ricorda all'Ente di inviare copia della deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, con le modalità indicate dall'art. 24 commi 1 e 3 del T.U.S.P. e dall'art 21 del Decreto correttivo, unitamente al modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti di cui alla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 19/2017 ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo disponibile sul Portale Tesoro, al fine di assolvere all'onere di trasmissione previsto dall'art. 24 comma 3 del T.U.S.P.

Il collegio dei revisori (firmata digitalmente)

Dott. Claudio Malavasi

Dott. Paolo Viano

Dott. Giusto Balzani